DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

Art. 12

Istituzione e finalità del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire

E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire, di seguito denominato: "Fondo", al fine di assicurare un indennizzo, nell'ambito delle risorse del medesimo Fondo, agli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprieta' o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della titolarita' di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore, a seguito della sua insolvenza, procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ne' aperte in data successiva a quella di emanazione del presente decreto. L'accesso alle prestazioni del Fondo e' consentito nei casi in cui per il bene immobile risulti richiesto il permesso di costruire.

Versione in vigore dal 21 luglio 2005, non più in vigore dal 1 marzo 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire
Estremi	Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-122-2005/art-12-istituzione-e-finalita-del-fondo-di-solidarieta-per-gli-acquirenti-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it